

Avv. LUCA LANOTTE
20122 Milano – P.tta Guastalla n.10
Tel. 02/55.18.03.59 – Fax. 02/55.18.80.65
E – MAIL: lc.lanotte@gmail.com
PEC: luca.lanotte@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA – SEZIONE DI MILANO

Il sottoscritto Avvocato Luca Lanotte – LNTLCU90M31F205C – con studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. 10, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relative al presente atto al seguente indirizzo PEC: luca.lanotte@milano.pecavvocati.it e FAX: 02/55188065, nella sua qualità di procuratore domiciliatario e difensore della sig.ra **MOISEIKINA VALENTYNA**, nata in Ucraina il 04.01.1952, c.f. MSKVNT52A44Z138S, residente in Milano, Via Alessandro Fleming n.6, propone

RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

con contestuale istanza di

SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

e contestuale

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER

PUBBLICI PROCLAMI

avverso il **provvedimento AP0000/25/2023** del 26.05.2023, a firma del Responsabile Monica Fajella e notificato alla Ricorrente il 05.06.2023 ALER Milano, avente ad oggetto la variazione della posizione nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici oggetto dell'Avviso Pubblico 6060 Piano 2022,

nonché

avverso **comunicazione di rigetto del ricorso (Prot. 00053619 del 04.07.2023) avverso la variazione punteggio ISBAR in graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 6060 – Piano 2022**, AP0300/74/2023, del 13.07.2023 a firma del Direttore

Generale, Avv. Domenico Ippolito e notificato alla Ricorrente il 17.07.2023.

Espone:

A) FATTO

1. La sig.ra Moiseikina è residente in Milano sin dal febbraio 2017. In data 23.02.2017, infatti, la sig.ra Moiseikyna Anastasya inoltrava alla MM S.p.a. ([Doc. 1](#)) domanda di ospitalità per la madre, odierna Ricorrente.
2. La posizione anagrafica della Ricorrente veniva regolata solo in data 12.09.2018, con iscrizione presso l'Anagrafe di Milano ([Doc. 2](#)).
3. Sin dal febbraio 2017 la Ricorrente alloggiava presso un immobile pubblico, di proprietà di MM S.p.a., in qualità di ospite presso la figlia.
4. La MM S.p.a. è società pubblica e, come tale, da considerarsi Pubblica Amministrazione. La nozione di P.A. è, in effetti, cangiante e funzionale. Quanto all'attività di gestione del patrimonio immobiliare, MM S.p.a. è da ritenersi P.A. poiché dal 01.12.2014 si occupa direttamente della gestione degli immobili di edilizia popolare di proprietà del Comune di Milano.
5. La sig.ra Moiseikina, in data 16.12.2022, presentava domanda di assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico, di cui all'Avviso Pubblico 6060 Piano 2022 ([Doc. 3](#)). La domanda veniva registrata dal sistema informatico con ID 4332611, protocollo U1.2022.0073208 ([Doc. 4](#)).
6. Il 05.06.2023 ALER Milano, con provvedimento AP0000/25/2023 del 26.05.2023, a firma del Responsabile Monica Fajella ([Doc. 5](#)), comunicava la variazione della collocazione in graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare.
7. Il provvedimento veniva motivato escludendo la possibilità di attribuire i punteggi relativi alle condizioni di "Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" di cui al punto 10.5, "Abitazione impropria" di cui al punto 11.1, lett. A3) e "Periodo di residenza in Regione Lombardia" di cui al punto 13.1.
8. In ragione di detta riduzione il punteggio ISBAR – prima determinato in 34,926 – veniva rideterminato in 17,926.

9. In data 04.07.2023 l'odierna Ricorrente inoltrava all'ALER istanza per ottenere l'annullamento d'ufficio del provvedimento AP0000/25/2023 del 26.05.2023. ([Doc. 6](#)).

10. In data 17.07.2023 il sottoscritto difensore, quale procuratore della Ricorrente, riceveva da ALER Milano provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela. Il provvedimento risulta emesso in data 13.07.2023 a firma del Direttore Generale Avv. Domenico Ippolito ([Doc. 7](#)).

11. Il nuovo provvedimento reitera sostanzialmente quello originario. Arricchisce la motivazione in relazione all'esclusione del punteggio di cui all'art. 10.5 del bando, poiché la sig.ra Moiseikina alloggierebbe in una struttura SAP e non in una AUTE/RST.

B) DIRITTO

Sulla natura di Pubblica Amministrazione di ALER Milano

ALER Milano è da ritenersi Pubblica Amministrazione e, come tale, soggetta alla L. 241/1990 (che rappresenta la legge quadro in materia, con ciò le sue norme introducono le regole minime che devono sempre essere rispettato in seno ai procedimenti amministrativi).

Tale conclusione discende direttamente dalla nozione cangiante e funzionale di P.A.: per verificare la natura giuridica di un ente, infatti, non è sufficiente far riferimento al solo dato formale della sua veste giuridica. In altre parole, il fatto che un Ente abbia la veste di società contemplata dal codice civile non vale, per ciò solo, a concludere per la sua natura privatistica, così da escludere l'applicazione della legge sul procedimento amministrativo.

Il Consiglio di Stato, A.P. 5/2005, ha avuto modo di puntualizzare che *"ogni attività dell'amministrazione, anche quando le leggi amministrative consentono la utilizzazione di istituti di diritto privato, è vincolata all'interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti ... comunque finalizzati al perseguimento dell'interesse generale"*, con ciò concludendo per la soggezione degli enti pubblici economici alla legge sul procedimento amministrativo.

Violazione art. 10-bis e art. 21-octies L. 241/1990. Annullabilità del provvedimento.

L'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di comunicare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, nell'ambito dei procedimenti avviati su istanza di parte.

La partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di edilizia popolare è da ritenersi un procedimento avviato ad istanza di parte. Trova dunque applicazione l'art.10-bis L. 241/1990.

Il provvedimento AP0000/25/2023 impugnato in questa sede, infatti, deve intendersi quale provvedimento di rigetto dell'istanza poiché la Ricorrente non ha ottenuto la collocazione in graduatoria nella posizione sperata. La collocazione in una diversa posizione della graduatoria determina – *de facto* – il rigetto dell'istanza. L'art. 21-octies, ultima parte, L. proc. amm. esclude che la P.A. possa sanare il vizio con una motivazione postuma.

Per le ragioni anzidette, il provvedimento gravato deve essere annullato.

Violazione degli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost., 11 Patto Internazionale sui Diritti Economici e Sociali, 34, par. 3, CEDU, 23,30 e 31 Carta Sociale Europea ed eccesso di potere per errata valutazione delle circostanze fattuali.

a) Il bando, al punto 10.5 attribuisce 9 punti a coloro i quali dimorino in alloggi a carico di pubbliche amministrazioni (con un'elencazione disgiuntiva che ricomprende non solo gli alloggi AUTE/RST).

Questo difensore non vede i motivi per i quali tale punteggio sia stato sottratto alla sig.ra Moiseikina motivando nel senso che l'istante è inserita nel nucleo familiare della sig.ra Moiseykina Anastasiya, dato che la signora alloggia in un locale di proprietà del Comune di Milano e gestito da MM S.p.A che, per i motivi anzidetti, è da ritenersi una P.A.

Dunque, la richiesta condizione ricorre nel caso di specie.

Il codice civile non definisce il concetto di dimora. La tradizione interpretativa lo ha riferito all'abitudine del soggiorno in un dato luogo, finendo per il sovrapporlo al concetto di residenza di cui all'art. 43 c.c.

Non v'è chi non veda come l'odierna Ricorrente, ora e al tempo della domanda di assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, dimorasse in un alloggio a carico di una PA (il Comune di Milano e MM S.p.A.).

Ciò apparendo del tutto pacifico (si veda, a tal fine, il certificato di residenza) va ancora puntualizzato che il bando non dispone che il richiedente dimori presso l'alloggio pubblico in qualità di assegnatario del medesimo.

Infine, escludere certe categorie di alloggi pubblici in funzione della sola categoria (AUTE/RST o SAP) appare una palese violazione dell'art. 3 Cost.

Ancora, l'enumerazione dei tipi di alloggi fatta dal punto 10.5 del bando fa riferimento – con elencazione disgiuntiva – a qualsiasi tipo di struttura gestita dal Comune o da ente con esso collaborante.

In ordine a quanto sin qui osservato, alla sig.ra Moiseikina devono essere riconosciuti i 9 punti previsti dall'Avviso Pubblico.

b) Pure spettante appare il punteggio assegnato dall'art. 11.1, lett. A3) che prevede un'enumerazione disgiuntiva: "alloggi o strutture di tipo alberghiero". La sig.ra Moiseikina risiede presso un alloggio a carico di una Pubblica Amministrazione. La condizione, dunque, appare ricorrente e devono esserle assegnate 5 punti.

c) Quanto all'escluso punteggio relativo alla residenza, si contesta l'esclusione di quello legato alla durata di permanenza presso il Comune di Milano.

L'art. 13 dell'Avviso Pubblico, infatti, attribuisce un certo punteggio in funzione del periodo di residenza nella Regione e altri punti in ragione al periodo di residenza nel Comune di Milano.

È del tutto evidente che i due punteggi, oltre ad essere cumulabili, come *expressis verbis* indicato al punto 13.1 del bando, devono altresì ritenersi assegnabili disgiuntamente: non avrebbe senso, in caso contrario, prevedere un punteggio

relativo alla residenza nel Comune inferiore a quello di residenza nella Regione se il periodo minimo di residenza fosse sempre e comunque 5 anni.

Tale clausola, se diversamente interpretata, mostrerebbe tutta la sua disparità di trattamento, così frustrando il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., laddove il richiedente – per circostanze contingenti – si sia stabilito, appena giunto in Lombardia, immediatamente a Milano a differenza di altri soggetti che, solo in un secondo tempo, abbiano deciso di trasferirsi nel capoluogo.

In ragione di quanto osservato, alla sig.ra Moiseikina deve essere riconosciuto il punteggio di 3,5 risultando residente nel Comune da oltre 4 anni (dal 12.09.2018 – data di iscrizione anagrafica – al 16.12.2022 – data della domanda – sono trascorsi anni 4, mesi 3 e giorni 4).

I requisiti per un'utile collocazione in graduatoria, dunque, sono *per tabulas* ricorrenti.

L'art. 2 Cost., col suo catalogo aperto, si pone a tutela dei diritti fondamentali degli individui tra cui va ricompreso il diritto all'abitazione.

L'art. 97 Cost. impone alle PP.AA. di agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Nell'ambito della procedura culminata nell'atto in questa sede impugnato, le Amministrazioni resistenti non hanno rispettato i ricordati principi, né l'art. 11 del Patto Internazionale dei Diritti Economici e Sociali e Culturali – norma interposta secondo il meccanismo di cui all'art. 117 Cost. -: tale disposizione impone, infatti, agli Stati di riconoscere il diritto di ogni individuo a un livello di vita adeguato, incluso un alloggio adeguato.

Ancora, l'art. 34, par. 3 CEDU tutela il diritto all'assistenza abitativa.

Inoltre, gli artt. 23, 30 e 31 della Carta Sociale Europea impongono alle Parti Contraenti di adottare misure adeguate per garantire che i cittadini possano svolgere un'esistenza indipendente mediante la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni e condizioni di salute (art. 23), adottare misure per promuovere l'effettivo accesso all'abitazione (art. 30) attuare misure volte ad prevenire lo *status* di "senza tetto" (art. 31).

In virtù di quanto sin qui detto i provvedimenti gravati deve essere annullati, poiché viziati da eccesso di potere.

Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. *Fumus bonis iuris e periculum in mora.*

È evidente, da quanto sin qui argomentato, come sia ricorrente il *fumus*.

Quanto al *periculum in mora*, va osservato come l'esclusione della sig.ra Moiseikina dalla posizione a lei più favorevole in graduatoria, determini l'assegnazione dell'alloggio ad altro soggetto, posto in posizione a lei sovraordinato, con la conseguenza che la stessa, risultando vittoriosa al termine del presente giudizio, otterrebbe una decisione "inutile" poiché non potrebbe accedere all'alloggio – già occupato – che le spetta una volta correttamente calcolato il punteggio ISBAR.

Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

L'art. 41 c.p.a., ai fini dell'ammissibilità del ricorso, impone la notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

Sono controinteressati coloro i quali, individuati dal provvedimento o facilmente individuabili sulla base dello stesso, si trovino in una posizione uguale e contraria a quella del Ricorrente, tale da venire incisa per effetto dell'annullamento del provvedimento.

Nel caso di specie, devono ritenersi controinteressati tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio popolare.

Stante la loro non agevole identificabilità e, comunque, il loro ingente numero, si chiede che questo Eccellentissimo Tribunale autorizzi la notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, c. 4, c.p.a.

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La sig.ra Moiseikina si trova in condizioni di indigenza, tali da consentirle l'accesso al patrocinio a carico dell'Erario, e l'azione non appare manifestamente infondata o inammissibile.

§§§§§ §§§§§ §§§§§

La Difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

In ragione di tutto quanto sin ora esposto, il sottoscritto Avvocato, nella sua prefatta qualità, *contrariis reiectis*, insiste affinché questo Eccellentissimo TAR accolga le seguenti

CONCLUSIONI

nel presente giudizio avverso:

ALER MILANO, P.Iva: 00795030154, CF: 01349670156, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, 20133 Milano (MI), Viale Romagna n. 26 avente domicilio digitale alla PEC protogen@pec.aler.mi.it estratta dalle risultanze del Registro IniPec;

- resistente -

E

COMUNE DI MILANO, Codice fiscale/Partita IVA 01199250158, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in 20121 Milano (MI), Piazza della Scala n.2 avente domicilio digitale alla PEC protocollo@postacert.comune.milano.it estratta dal registro PP.AA. (Pubblico Elenco ai sensi di legge)

- resistente -

In via incidentale e cautelare:

- **sospendere** l'efficacia dei provvedimenti avversati per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, previa fissazione della Camera di Consiglio, con adozione delle misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione nelle more del giudizio, con sospensione dei provvedimenti gravati, del bando, della graduatoria e di ogni altro atto presupposto o dipendente da quelli gravati, ovvero sollecitare i poteri di riesame delle resistenti Amministrazioni.

Nel merito:

- **accogliere** il presente ricorso in ordine a quanto esposto e, per l'effetto

- **annullare** i provvedimenti impugnati, nonché il bando, la graduatoria e ogni altro atto presupposto o dipendente da quelli gravati, eventualmente previo ordine alle Amministrazioni resistenti di rideterminare l'indice ISBAR del ricorrente qualora ritenuto necessario;

- **ordinare** l'esecuzione dell'emananda sentenza,
- **ammettere** la Ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, in ogni caso, disporre la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Si producono:

1. [Domanda di ospitalità presso MM S.p.A.](#)
2. [Certificato anagrafico di residenza storica sig.ra Moiseikina.](#)
3. [Bando 6060 del 2022.](#)
4. [Domanda di assegnazione per unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico.](#)
5. [Provvedimento AP0000/25/2023 del 26.05.2023, a firma del Responsabile Monica Fajella rideterminazione punteggio.](#)
6. [Istanza di annullamento in autotutela del 04.07.2023.](#)
7. [Provvedimento del 13.07.2023 – rigetto autotutela.](#)
8. [Documenti Ricorrente.](#)
9. [Redditi Ricorrente.](#)
10. [Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Ricorrente.](#)
11. [Certificazione consolare redditi.](#)
12. [Istanza ammissione gratuito patrocinio.](#)
13. [Procura alle liti.](#)

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto Avvocato Luca Lanotte dichiara che il contributo unificato, in relazione alla materia trattata, è pari a € 650,00.

Milano, (data di deposito)

Avv. Luca Lanotte

Avv. LUCA LANOTTE
20122 Milano – P.tta Guastalla n.10
Tel. 02/55.18.03.59 – Fax. 02/55.18.80.65
E – MAIL: lc.lanotte@gmail.com
PEC: luca.lanotte@milano.pecavvocati.it

Io sottoscritto Avvocato Luca Lanotte, c.f. LNTLCU90M31F205C – con studio in Milano,
Piazzetta Guastalla n. 10, **PEC: luca.lanotte@milano.pecavvocati.it** e **FAX: 02/55188065**,

ATTESTA

che il presente atto è conforme all'originale presente nel fascicolo digitale n. 1512/2023
TAR Lombardia – Milano – sez.IV - dal quale è stato estratto.

Milano, 18.09.2023

Avv. Luca Lanotte

STUDIO LEGALE LANOTTE